

ALLEGATO XI

CONFORMITÀ AL TIPO CON CONTROLLO PER CAMPIONE

(Modulo C)

1. La conformità al tipo descrive la procedura con cui il fabbricante dei componenti di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità accerta e dichiara che i componenti di sicurezza sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo, soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili e sono idonei, se correttamente montati sull'ascensore, a consentire a quest'ultimo di ottemperare ai requisiti essenziali di sicurezza e salute della direttiva.

Il fabbricante dei componenti di sicurezza, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone la marcatura CE a ciascun componente di sicurezza e redige una dichiarazione CE di conformità.

2. Il fabbricante dei componenti di sicurezza prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità dei componenti di sicurezza prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti della direttiva ad essi applicabili.
3. Il fabbricante dei componenti di sicurezza o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione CE di conformità per 10 anni dall'ultima data di fabbricazione del componente di sicurezza.

Nel caso in cui né il fabbricante dei componenti di sicurezza né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione dei componenti di sicurezza nel mercato comunitario.

4. Un organismo notificato scelto dal fabbricante dei componenti di sicurezza svolge o fa svolgere prove su campioni a intervalli casuali. Viene esaminato un adeguato campione di componenti di sicurezza finiti, prelevato sul posto dall'organismo notificato, e su di esso vengono effettuate opportune prove, precisate nelle norme relative di cui all'articolo 5, o prove equivalenti, per verificare la conformità della produzione con i corrispondenti requisiti della direttiva. Qualora uno o più esemplari dei componenti di sicurezza non risultino conformi, l'organismo notificato prende le opportune misure.

Gli elementi da considerare per il controllo dei componenti di sicurezza saranno decisi di comune accordo da tutti gli organismi notificati incaricati di questa procedura, tenendo conto delle caratteristiche essenziali dei componenti di sicurezza di cui all'allegato IV.

Il fabbricante appone, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il numero di identificazione di quest'ultimo nel corso della fabbricazione.

5. La documentazione e la corrispondenza relative alle procedure di controllo per campione di cui al paragrafo 4 sono redatte nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua da questo accettata.